

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DELLA CORTE - VANVITELLI"
CAVA DE' TIRRENI (SA)
Prot. 0001779 del 23/04/2020
01 (Uscita)

Ai Docenti
Al D.S.G.A.
Albo Pretorio

Oggetto: Ulteriori precisazioni per la Didattica a Distanza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visti gli artt. 17 e 25 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM 23 febbraio 2020, concernente le “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il DPCM 25 febbraio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 c. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Vista la Direttiva n.1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministro per la Pubblica Amministrazione) del 25/02/2020 recante “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-20 19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;

Visto il DPCM 1° marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM 4 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la nota MI Prot. n. 278 del 06-03-2020, recante “*Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020)*”;

Vista la nota MI Prot. n. 279 del 08-03-2020, recante “*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative*”;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le “Nuove disposizioni dirigenziali relative alle misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 (cd Coronavirus)” prot. n. 1638 del 06/03/2020;



Viste le Circolari n.86, 89 e 93 A.S. 2019/2020 di questa Dirigenza;

Considerato che è necessario garantire, per gli studenti, il diritto all'istruzione, previsto dalla Costituzione;

Considerato che alcuni docenti, hanno valorizzato proprie esperienze professionali pregresse, già attuate con gli alunni, per promuovere anche differenti iniziative di didattica a distanza;

Considerato che il protrarsi del periodo di emergenza impone la necessità di capitalizzare e valorizzare l'operato dei docenti, lasciando traccia di quanto questi hanno svolto nel Registro Elettronico, affinché i docenti possano collocare temporalmente i loro interventi di didattica a distanza e possano usufruire delle funzionalità predisposte dal Registro Elettronico per rendicontare con maggiore facilità, a fine scolastico, l'attività didattica svolta;

Considerato che è necessario rendere il più possibile funzionale la didattica a distanza riducendo il più possibile gli inconvenienti per tutto il personale scolastico;

Considerato che è necessario ricondurre alla piena funzionalità il registro elettronico, quale strumento diffusamente utilizzato per la didattica a distanza, e che tale piena funzionalità è raggiunta solo con l'apposizione delle firme dei docenti nel registro;

Considerato che è utile tutelare i docenti, nell'erogazione della didattica a distanza;

Considerato di dover assumere iniziative coerenti con misure organizzative predisposte e/o raccomandate dai soggetti competenti e volte all'erogazione della didattica a distanza;

DISPONE

A decorrere da lunedì 27 aprile 2020:

Attività didattiche a distanza

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche a scuola, i docenti svolgono attività didattiche a distanza, compatibilmente con le loro capacità tecniche e professionali. Ciascun docente continua tali attività, nelle classi che compongono la propria cattedra di insegnamento.

Criteri generali per lo svolgimento della didattica a distanza

Nell'ambito delle attività didattiche progettate e svolte dai docenti, la didattica a distanza viene attuata secondo i seguenti criteri:

- Le attività didattiche a distanza possono essere sia di tipo sincrono (con la contemporanea presenza del docente e dell'alunno), sia di tipo asincrono (con il coinvolgimento di docente ed alunno in momenti diversi della didattica);
- Le attività didattiche a distanza non si possono ridurre al solo invio di materiali o alla mera assegnazione di compiti che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, perché privi di elementi che possano sollecitare l'apprendimento (Nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020);
- Nell'organizzare le attività didattiche a distanza occorre evitare un peso eccessivo dell'impegno on line, le attività sincrone non devono avere una durata superiore ai 45 minuti, magari alternando



le videolezioni in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l'approfondimento e lo svolgimento di attività di studio (Nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020).

- Nell'organizzare le attività didattiche a distanza occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo (Nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020);

Strumenti principali utilizzati per la didattica a distanza

Per lo svolgimento della didattica a distanza in modalità sincrona si utilizzeranno principalmente:

- ***software di videoconferenza***, che consentono la contemporanea presenza del docente e di uno o più alunni (fino alla possibilità di coinvolgere l'intera classe);
- ***chat di gruppo*** utilizzate in modo sincrono, ossia nelle quali docente ed alunni fissano un comune appuntamento per l'utilizzo ed interagiscono in contemporanea;
- ***software di videochiamata***, che consentono chiamate multiple con la connessione contemporanea del docente e di uno o più alunni (fino alla possibilità di coinvolgere l'intera classe);
- ***utilizzo in simultanea di App interattive***, ossia App che permettono l'interazione in contemporanea di docente ed alunni.

Per lo svolgimento della didattica a distanza in modalità asincrona si utilizzeranno principalmente strumenti che permettono la visualizzazione di contenuti multimediali e/o lo scambio di materiali, di elaborati e di restituzioni tra docente ed alunni, tra i quali:

- ***scambio mediante il Registro elettronico***;
- ***software di videolezioni/audioregistrazioni***, che consentono la registrazione di videolezioni o di audioregistrazioni da proporre successivamente agli alunni;
- ***utilizzo in differita di App interattive***.

Inoltre, i docenti possono utilizzare altri mezzi per lo scambio di materiali, di elaborati e di restituzioni, quali:

- ***posta elettronica (email)***;
- ***sistemi di messaggistica istantanea (whatsapp)***;
- ***chat di gruppo*** utilizzate in modo asincrono, ossia senza fissare un preciso appuntamento per l'interazione in contemporanea.

Ciascun docente può attivare modalità diverse di didattica a distanza, rispetto a quelle elencate.

Tuttavia, onde evitare che gli studenti possano essere scoraggiati e/o disorientati da molteplici piattaforme software, si invitano i docenti, qualora non utilizzassero già altri software, a dare priorità all'utilizzo degli strumenti che sono implementati in **Argo**, adottato dall'istituzione scolastica, oppure utilizzando le app **G-Suite**.



Svolgimento attività didattica sincrona

Ciascun docente svolge le attività didattiche a distanza sincrone (videolezioni) nelle classi che compongono la propria cattedra di insegnamento, in base all'orario scolastico vigente al momento della sospensione delle attività didattiche a scuola.

Eccezionalmente lo svolgimento di attività didattiche a distanza sincrone può essere fatta in orari non coincidenti con l'orario scolastico, purchè ci sia l'accordo tra docente e studenti e comunque nella stessa giornata.

Firma registro elettronico

I docenti devono firmare tutte le ore settimanali sul Registro Elettronico, seguendo l'orario scolastico vigente al momento della sospensione delle attività didattiche a scuola.

Si ribadisce che la firma NON attesterà la sua presenza a scuola, in quanto, come previsto dal DPCM 9 marzo 2020, sono sospese le attività didattiche in presenza.

In tal caso, la firma attesterà la semplice realizzazione di una attività didattica a distanza (sincrona o asincrona) che lo stesso docente deve specificare nel riquadro "Attività Svolta", che appare solo dopo aver firmato la lezione.

Qualora l'attività di didattica sincrona sarà svolta in un orario successivo (di pomeriggio) il docente lo specificherà nel riquadro attività svolte.

Quindi, attività svolte e compiti assegnati verranno indicati in questa sezione, mentre in Argo/Bacheca verranno caricati solo eventuali allegati multimediali, secondo le modalità attualmente in uso.

Registrazione della presenza degli alunni

Per lo svolgimento di attività didattica a distanza, non essendo semplice controllare con continuità la presenza degli alunni durante la giornata, i docenti non dovranno registrare la presenza o l'assenza degli alunni sul registro elettronico Argo, considerando anche quanto ribadito dal MIUR: "Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. Allo stesso modo, l'anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore".

La presenza/assenza dell'alunno nell'attività didattica sincrona dovrà comunque essere annotata personalmente dal docente in modo da essere utilizzata come indicatore premiante nella fase di valutazione.

Didattica a Distanza – Valutazione

In base a quanto affermato nella nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020, nel contesto della didattica a distanza, appare necessario *affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza*



propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell'attività svolta.

Pertanto, in riferimento alla didattica a distanza, i docenti potranno procedere alla valutazione degli alunni, avendo come riferimento la valorizzazione del percorso di apprendimento dello studente e la flessibilità dovuta alle ben note contingenze. Verrà dunque adottata una valutazione che sia sostanzialmente *formativa*, ossia intesa quale spunto per favorire la formazione dell'allievo partendo dal monitoraggio del suo processo di apprendimento. Tale valutazione rileva possibili criticità e fornisce un eventuale feedback che possa avviare un processo di miglioramento o di compensazione di eventuali squilibri che emergono dal quadro valutativo. Pertanto, negli scrutini a conclusione dell'anno scolastico, la valutazione conclusiva, più che aspetti sommativi, avrà come riferimento caratteristiche tipiche della valutazione formativa, ossia:

- ✓ **si dovrà osservare la progressione dei processi di apprendimento, più che i traguardi raggiunti dagli studenti;**
- ✓ **si dovrà valorizzare la puntualità e la costanza nelle attività didattiche;**
- ✓ **si dovrà valorizzare l'impegno dello studente più che il suo risultato.**

Ciò anche alla luce del necessario recupero di contenuti, abilità e competenze che gli studenti dovranno effettuare nel successivo anno scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Franca Masi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)